

ALLEGATO A

El. N° di Pop. 50014

N° di Risc. 11346

STATUTO SOCIALE

MOF S.P.A.

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società Consortile per azioni, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2328 e seguenti del Codice Civile, nonché della Delibera CIPE del 31.01.1992 e della legge regionale del Lazio n. 74/84 come modificata dall'art. 80 della legge regionale del Lazio del 16.04.2002, n. 8, denominata "MOF SpA - Società consortile per la gestione del Centro Agro-Alimentare all'ingrosso di Fondi".

Art. 2 - Sede della Società

La Società ha sede legale a Fondi.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero.

Art. 3 - Durata

Il Termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione del Centro Agro-Alimentare all'ingrosso di Fondi - MOF, di rilevanza ed interesse nazionale, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione, attivando anche iniziative commerciali nell'interesse specifico del Centro, con lo scopo di promuoverne e favorirne l'ulteriore sviluppo, attraverso il contenimento dei prezzi ed il miglioramento delle fasi distributive.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà:

- acquisire aree e strutture già esistenti;
- assumere in locazione, anche finanziaria, fabbricati, infrastrutture e impianti, nonché acquisire, in qualsiasi forma, i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato;
- coordinare e sviluppare l'attività del Centro Agro-Alimentare al fine di qualificare le produzioni agro-alimentari ed incrementarne, promuoverne o razionalizzarne la distribuzione e la vendita verso i mercati nazionali ed esteri;
- attivare azioni promozionali anche attraverso la partecipazione a fiere, manifestazioni, gare ed appalti, sia in Italia che all'Estero;
- promuovere e sviluppare la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, anche con azioni pubblicitarie, studi, ricerche di mercato, creazione di marchi e predisposizione di altri mezzi promozionali ritenuti idonei;
- collaborare e partecipare a Consorzi o Società nazionali ed estere aventi finalità analoghe o complementari alle proprie;
- organizzare, realizzare, affidare ad altri in gestione e/o gestire direttamente, anche in compartecipazione,

ogni servizio che possa favorire la migliore conduzione economica ed amministrativa del Centro Agro Alimentare;
- svolgere direttamente o con l'affidamento a terzi, programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali, con particolare riguardo all'import-export dei prodotti agro-alimentari;

- estendere i propri servizi anche al di fuori del Centro Agro-Alimentare, al fine di una più razionale utilizzazione delle attrezzature e degli impianti;

- compiere qualsiasi altra operazione che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile ed opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, di natura mobiliare, immobiliare e commerciale, nonché finanziaria e di garanzia anche fidejussoria di qualsiasi tipo, anche nei confronti di banche o di istituti di credito o di terzi, il tutto in via strumentale rispetto all'oggetto sociale e nel pieno rispetto della legge 197 del 5 luglio 199.

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 557.766,00 (cinquecentocinquantesette milasettecentosessantasei) ed è costituito da n. 1080 azioni del valore nominale di euro 516,45 (cinquecentosedici/quarantacinque) cadauna, di cui: n. 510 azioni di categoria "A", n. 490 azioni di categoria "B" e da n. 80 azioni riservate alle obbligazioni convertibili da parte del socio di categoria "B".

Sia le azioni di categoria "A" che le azioni di categoria "B" conferiscono ai rispettivi possessori analoghi diritti ed obblighi.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, emettere obbligazioni nominative o al portatore, convertibili e non, anche sotto la pari, ai sensi dell'art. 2410 e seguenti del codice civile. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio.

Art. 6 - Aumenti di capitale

Il Capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

A tal fine, fermo restando il rispetto delle deliberazioni assunte dagli azionisti nell'Assemblea straordinaria del 16 dicembre 2005, le nuove azioni verranno offerte in opzione, preliminarmente, agli azionisti in proporzione a quelle possedute e, successivamente, in caso di mancata o parziale sottoscrizione da parte di alcuni di essi, alla disponibilità dei restanti.

Art. 7 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. codice civile. la deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea

ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto

Art. 8 - Soci

Hanno diritto ad essere soci della Società Consortile e portatori di azioni di categoria "A":

- la Regione Lazio,

- il Comune di Fondi,

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina.

- Possono essere soci e portatori di azioni di categoria "A" altri Enti pubblici o privati specificatamente interessati allo sviluppo del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

- Unico socio e portatore delle azioni di categoria "B" è:

- il Consorzio per lo sviluppo delle attività agroalimentari pontine, EUROMOF.

Il possesso di azioni, sia di categoria "A" che di categoria "B", implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo e allo Statuto e l'obbligo di effettuare gli eventuali versamenti di contributi richiesti ai sensi del successivo art.10.

Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, previa assegnazione del termine di giorni trenta per le deduzioni, può escludere il socio che:

a) partecipi ad altra Società, altro Consorzio o Società Consortile o altri Enti che svolgono attività contrastanti o concorrenziali con quelli della Società, nell'ambito provinciale;

b) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la Società.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare al Consiglio di Amministrazione il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

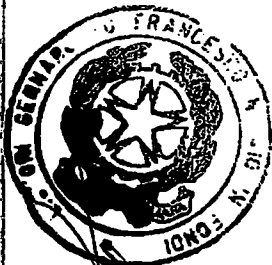
Per domicilio dei soci deve intendersi non solo l'indirizzo, ma, altresì, il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 9 - Trasferibilità delle azioni

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il trasferimento delle azioni:

- il socio che intendesse, per atto tra vivi, alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà preventivamente offrirle in prelazione - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata agli altri azionisti ed al Consiglio di Amministrazione - in proporzione alle partecipazioni



Carlo P. De Rosa

degli stessi al capitale sociale, indicando il prezzo e le condizioni di cessione;

- gli azionisti destinatari dell'offerta dovranno pronunciarsi e dichiarare, nelle stesse forme sopra indicate per l'offerente - nel termine di trenta giorni dalle date di ricezione della lettera di offerta - se intendono accettare l'offerta medesima;

- nel caso che l'offerta venga accettata da più azionisti, la quota del cedente verrà divisa tra gli accettanti in misura proporzionale all'ammontare delle azioni da ciascuno di essi già possedute. In nessun caso l'offerente potrà accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione;

- qualora il diritto di prelazione non venga esercitato nel termine suddetto da parte degli azionisti, l'offerente, entro tre mesi dalla data del predetto termine, potrà alienare le proprie azioni, in tutto o in parte, previo comunque parere del Consiglio di Amministrazione circa la capacità tecnico-finanziaria ed il reale interesse dell'acquirente allo sviluppo del Centro Agroalimentare di Fondi, purché le condizioni di alienazione, delle quali dovrà dare comunicazione agli azionisti, non siano più favorevoli di quelle contenute nell'offerta precedentemente fatta agli azionisti stessi.

Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla Società consortile solo dopo le relative iscrizioni nel libro dei Soci. Parimenti, eventuali vincoli producono effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se nel libro Soci risulta una corrispondente annotazione. Il possesso delle azioni comporta piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto e l'obbligo di corrispondere agli eventuali versamenti di contributi richiesti a norma del successivo art. 10, salvo le limitazioni ivi previste.

Art. 10 - Contributi Consortili

L'Assemblea ordinaria può, con la maggioranza del 60% del capitale sociale, deliberare, ai sensi dell'art. 2615-ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci di contributi in denaro.

L'importo dei contributi, che graveranno sui singoli consorziati proporzionalmente al numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di previsioni di spesa approvate dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, detti contributi diverranno vincolanti nei confronti degli Enti Pubblici partecipanti solo dal momento in cui potranno essere assunti a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto di quanto previsto dai propri ordinamenti.

I soci che avessero espresso in Assemblea voto contrario alla contribuzione potranno esercitare il diritto di recesso dalla Società entro il termine fissato per il versamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.

Art. 11 - Finanziamento dei soci alla società

I finanziamenti a favore della società con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Salvo diversa e specifica determinazione in tal senso, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche i dissenzienti e gli assenti, fatto salvo quanto disposto dal quarto comma del precedente articolo 10 e dall'art. 2377 c.c..

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del Comune di Fondi.

Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice Presidente e/o dall'Amministratore Delegato.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Si dovrà, con lo stesso avviso, fissare anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell'Organo di Controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e, comunque, delle e-

ventuali deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo non presenti.

Art. 14 - Intervento all'Assemblea

Possono essere ammessi all'Assemblea i soci che risultino iscritti sul libro dei Soci almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

La delega può essere conferita per singole assemblee e ciascun delegato potrà essere portatore soltanto di una delega.

La delega non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 15 - Deliberazioni Assembleari

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria s'intende regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la percentuale di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Le deliberazioni prese dall'assemblea debbono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, ovvero dal Notaio nell'ipotesi prevista dal successivo comma.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria viene redatto da un Notaio.

Quando occorresse presentare copia o estratto di verbali di Assemblea, essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto anche di quanto previ-

sto dall'art. 2449 del Codice Civile e dai successivi art. 16, 23, e determina i compensi ad essi spettanti;

b) può nominare il Revisore contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile e del successivo articolo 25, e determina il compenso ad esso spettante;

c) approva il bilancio, proposto dal Consiglio di Amministrazione;

d) delibera con la maggioranza del 60% del capitale sociale, gli eventuali versamenti di contributi di cui all'art. 10, e gli eventuali compensi agli Amministratori;

e) delibera sugli atti di gestione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di portare al suo esame, o riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto e dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche del presente statuto;

b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società Consortile;

c) sull'aumento del capitale sociale;

d) su tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e in seguito dall'Assemblea Ordinaria, con i seguenti criteri:

- un membro nominato su designazione della Regione Lazio;

- un membro nominato su designazione del Comune di Fondi;

- tre membri nominati su designazione del Consorzio Euromof.

Gli Amministratori da designare, in base al comma precedente, dovranno essere indicati fra soggetti aventi i seguenti requisiti:

a) dirigenti dello Stato o di Enti Pubblici che presentino accertate competenze e capacità professionali tecnico-amministrative o giuridiche consistenti in particolari titoli di studio secondo quanto previsto nel successivo punto sub b, oppure derivanti da particolari e specifiche esperienze acquisite in precedenti incarichi di tipo manageriale nel settore agro-alimentare;

b) professionisti in possesso di laurea in materie economiche o giuridiche o tecniche o scientifiche, che abbiano acquisito particolare esperienza nel settore agro-alimentare;

c) imprenditori, amministratori o titolari di aziende che negli ultimi tre anni abbiano diretto imprese del settore agro-alimentare, con almeno 1,5 milioni di euro di fatturato.

Inoltre i soci portatori di azioni di categoria "B" potranno designare, quali Amministratori, anche dirigenti di organizzazioni professionali di rappresentanza del settore agro-ali-

mentari.

I requisiti sopraindicati, dovranno risultare da apposito e dettagliato curriculum, corredato della necessaria documentazione, allegato alla designazione.

Il Consiglio, ove venga a mancare nel corso del mandato uno o più Amministratori nominati su proposta dei soci portatori di azioni di categoria "B" procede alla sostituzione per cooptazione su designazione degli stessi soci portatori di azioni di categoria "B".

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, che dovrà provvedere alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori comunque nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato e sono revocabili dall'Assemblea ordinaria, su richiesta dei soci portatori delle azioni di categoria "A" o "B" che li hanno designati.

Qualora, per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà procedere alle nuove nomine con le modalità previste nei commi precedenti.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono comunque alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 18 - Presidente e Vice-Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, designati, il primo, dalla Regione Lazio e, il secondo, dal Comune di Fondi.

Art. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, dirigenti della Società ed a terzi.

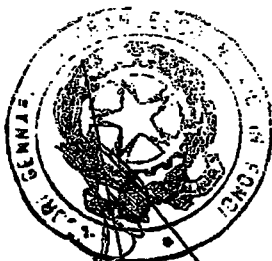
Art. 20 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione delega i poteri di rappresentanza e la firma sociale, per tutte le attività di gestione, determinando i limiti della delega, ad un Amministratore Delegato designato dai Consiglieri eletti su proposta dei soci portatori di azioni di categoria "B".

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, comma 4, c.c..

Art. 21 - Riunioni del Consiglio d Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del Comune di Fondi,



Giuseppe De Luca

ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario, oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata o telegramma, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica - purché venga garantita la prova dell'avvenuto ricevimento -, indicante l'ordine del giorno e spedita a domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui è sufficiente il preavviso di un giorno.

Sono tuttavia valide le riunioni, anche non formalmente convocate, alle quali partecipano tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, svolgersi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento del Consiglio non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Art. 22 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze, firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale questi documenti debbono essere autenticati dal Presidente o da chi ne fa le veci, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Art. 23 - Firma e rappresentanza legale

La rappresentanza della società, la firma sociale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente; spettano inoltre all'Amministratore Delegato, per tutte le competenze ad esso delegate.

L'assenza o l'impedimento del Presidente si intendono provati, nei confronti dei terzi, dall'esercizio della funzione vicaria.

Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, sia il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che gli Amministratori potrebbero eventualmente commettere nello svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti dei propri poteri, che le spese per la propria difesa in qualsiasi sede.

L'assunzione vale anche nel caso in cui gli Amministratori abbiano commesso l'eventuale violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando venga accertato che chi ha commesso l'eventuale violazione abbia palesemente e volontariamente agito in danno della società.

Art. 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi da due Sindaci supplenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile..

Il Presidente del Collegio Sindacale, scelto tra gli iscritti o tra gli aventi titolo all'iscrizione nel registro dei Revisori Contabili, viene nominato dall'Assemblea ordinaria su designazione della C.C.I.A.A. di Latina, socio portatore delle azioni di categoria "A".

Due Sindaci Effettivi e due Supplenti sono nominati dall'Assemblea su proposta dei soci portatori di azioni di categoria "B".

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Per il domicilio dei Sindaci per tutti i rapporti con la società valgono le medesime norme previste per i soci nel precedente art. 7, penultimo ed ultimo comma.

Art. 25 - Controllo contabile

Il controllo contabile della società viene esercitato dal Collegio sindacale ovvero, se nominato dall'Assemblea o nei casi previsti dalla legge, da un Revisore Contabile.

Nell'ambito della propria funzione l'Organo di Controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Art. 26 - Bilancio e riparto utili

L'Esercizio sociale dura dodici mesi e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché della relazione sulla gestione, con osservanza di quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

La Società non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci consorziati; gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno destinati come segue:

- il 20% alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo le deliberazioni dell'assemblea, fermo restando il divieto di distribuzione degli utili di cui al presente articolo.

Art. 27 - Comunicazioni sociali

Tutte le comunicazioni sociali da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

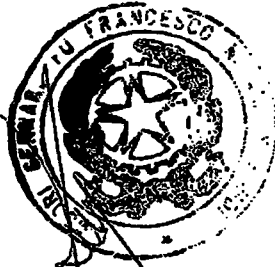
In proposito ciascun socio, o obbligazionista, o amministratore, o sindaco, o controllore contabile, o liquidatore, o altro, depositerà ufficialmente presso la sede sociale l'indirizzo, il numero telefonico e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, presso cui intende ricevere le comunicazioni sociali, che verranno annotati sui libri sociali.

Le comunicazioni effettuabili mediante telefax o posta elettronica vanno effettuate al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali: libro soci o libro delle obbligazioni, delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'eventuale Revisore contabile o dell'Organo liquidatore, o altri.

Ad ogni comunicazione inviata via telefax o posta elettronica deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario.

Qualora la trasmissione del telefax o posta elettronica abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax o posta elettronica.

In caso di mancata trasmissione del documento originale, il telefax o posta elettronica si considera inesistente e la sua



Giuseppe De Rosa

trasmissione si considera come non avvenuta.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute, anche mediante firma per ricevuta di copia del telefax o posta elettronica. Diversamente, ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace sin dal momento in cui - sotto qualsiasi forma - perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando, però, che essa si reputa compiutamente definita nel momento in cui giunge al destinatario il documento originale.

Art. 28 - Scioglimento della Società

Addivenendosi allo scioglimento della Società per sopravvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per qualsiasi altro motivo, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale, su istanza del socio più diligente o del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 29 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Latina, su richiesta della parte più diligente o maggiormente interessata.

La Camera Arbitrale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta.

La sede dell'Arbitrato sarà presso la sede della società.

L'Arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale, secondo equità.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'Arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

In caso di inadempienza della Camera Arbitrale, l'Arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Latina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti e, per-

tanto, il lodo sarà inappellabile.

Qualunque controversia, invece, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o di interpretazione o esecuzione del presente statuto, che la legge espressamente vieta di sottoporre ad arbitrato, è competente il foro ove la società ha la propria sede legale.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto altro non specificatamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni della Delibera CIPE del 31.01.1992 e della legge regionale del Lazio n. 74/84 come modificata dall'art. 80 della legge regionale del Lazio del 16.04.2002, n. 8, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti nello Stato.

Giuseppe La Dora

